

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 784)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(VALSECCHI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**  
(RESTIVO)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(GAVA)

col **Ministro delle Finanze**  
(REALE)

col **Ministro del Tesoro**  
(COLOMBO EMILIO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**  
(TANASSI)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**  
(COLOMBO VITTORINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1969

### Disciplina dell'attività sementiera

ONOREVOLI SENATORI. — La produzione delle sementi ed il loro commercio, sia nell'ambito del territorio nazionale che per la esportazione, sono tuttora regolati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti

agrari e delle sostanze di uso agrario, e dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e suoi relativi servizi.

È stato poi emanato il decreto ministeriale del 24 marzo 1948, successivamente

modificato con decreti ministeriali 1° luglio 1954 e 30 ottobre 1957, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 181 del 10 agosto 1954 e n. 12 del 16 gennaio 1958, contenenti norme per l'importazione ed il transito dei vegetali e dei prodotti vegetali. Infine, con legge 26 luglio 1961, n. 720, sono state emanate disposizioni per la colorazione di talune specie di sementi da foraggio provenienti dall'estero.

Tuttavia, questo complesso di norme non appare più rispondente alle esigenze derivanti dai progressi della scienza e della tecnica agricola. Le più gravi carenze della vigente legislazione possono identificarsi nell'assenza di qualsiasi norma che fornisca agli operatori ed ai coltivatori le necessarie garanzie sul valore genetico delle sementi e dei materiali di moltiplicazione, nonché nell'assenza di ogni disciplina dei controlli e delle certificazioni concernenti le sementi ammesse in commercio.

Molti Stati (Francia, Stati Uniti d'America, Canada, Spagna, eccetera) hanno da tempo aggiornato le loro legislazioni sulla produzione ed immissione in commercio delle sementi, con norme ispirate a criteri tecnicamente più progrediti.

Le sementi rappresentano un mezzo tecnico fondamentale per la produzione agricola ed interessano perciò, oltre i singoli che le utilizzano, anche la collettività nazionale, in quanto dal loro valore genetico e biologico dipende prevalentemente la più o meno qualificata produzione e quindi il rendimento unitario delle coltivazioni. È innegabile, peraltro, che una insufficiente disciplina legislativa determini anche sensibili difficoltà negli scambi internazionali, con inevitabile deprezzamento della nostra produzione sementiera e conseguenze commerciali ed economiche che non possono sottovalutarsi.

Una adeguata riforma della legislazione in materia si rende, perciò, indispensabile e corrisponde, del resto, agli interessi sia degli agricoltori che utilizzano le sementi, sia delle stesse ditte sementiere.

Le categorie agricole, infatti, già da tempo sollecitano una più rigorosa disciplina della produzione e del commercio delle se-

menti, come necessario presupposto per un incremento della produttività, mentre le ditte sementiere lamentano le condizioni di inferiorità in cui vengono a trovarsi sul mercato internazionale i nostri materiali riproduttivi proprio per effetto della inadeguata legislazione.

L'esigenza di stabilire una organica e completa disciplina della delicata e complessa materia assume, inoltre, carattere di urgenza a seguito della avvenuta approvazione delle direttive della Comunità economica europea relative alla produzione ed al commercio delle sementi di cereali, di foraggiere, di barbabietole e di patate, direttive alle quali i Paesi aderenti alla Comunità dovranno necessariamente uniformarsi.

Le direttive stesse prevedono che dette sementi, dal 1° luglio 1969, non possono essere commercializzate se non siano state controllate e certificate secondo determinate modalità. Il controllo e la certificazione sono poi subordinati alla avvenuta iscrizione, in appositi registri, delle varietà da porre in commercio; il che comporta l'esecuzione di prove colturali al fine di accertare che le varietà stesse si differenzino nettamente dalle altre per uno o più caratteri importanti e siano sufficientemente omogenee e stabili nei loro caratteri essenziali.

Controlli e certificazioni richiedono poi tutta una serie di adempimenti preliminari (come, ad esempio, per la determinazione delle tariffe, per le prove colturali e per le operazioni di controllo e di certificazione; istituzione dei registri di varietà; organizzazione dei relativi servizi, eccetera); per cui risulta evidente la necessità che il nostro Paese sia posto al più presto in grado di far fronte agli impegni concordati in sede comunitaria.

L'unito disegno di legge, predisposto dopo approfondito esame delle più progredite legislazioni di altri Paesi, è diretto appunto a disciplinare l'importante settore dell'attività sementiera in aderenza alle accennate direttive comunitarie.

Dopo avere definito al capo I la materia formante oggetto della nuova disciplina, il disegno di legge fissa le condizioni per

l'esercizio dell'attività sementiera, subordinandolo ad apposita licenza per assicurare le necessarie garanzie di natura tecnica, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui i richiedenti dispongono e di cui hanno progettato la realizzazione o la trasformazione.

Con le norme del capo II vengono determinati gli obblighi cui devono sottostare le ditte sementiere, allo scopo di permettere un efficace controllo sullo svolgimento della loro attività.

Il disegno di legge detta poi, al capo III, le norme concernenti la classificazione delle sementi e le caratteristiche di ciascuna categoria, l'accertamento della qualifica di costituente, la conservazione in purezza delle varietà quando siano di dominio pubblico o quando alla conservazione non provvedano il costituente o i suoi aventi causa.

Di particolare importanza per la tutela degli interessi delle categorie utilizzatrici sono le disposizioni del capo IV, che fissano le condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri, stabilendo fra l'altro precise modalità per la cartellinatura e la confezione dei prodotti.

La determinazione, per ogni specie e categoria di sementi, dei requisiti minimi di purezza e di germinabilità e delle altre condizioni obbligatorie riguardanti l'immunità e la limitazione di determinate infezioni o infestazioni viene demandata al regolamento di esecuzione della legge.

Nel capo V è regolata l'importazione dei prodotti sementieri e sono poste prescrizioni particolari per l'immissione in commercio del materiale sementiero importato.

L'istituzione di registri di varietà, aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse e di favorire la conoscenza e la diffusione di nuove varietà aventi pregi agronomici tali da incrementare la produzione agricola, è disciplinata dalle disposizioni del capo VI, anche per quanto riguarda la procedura per l'iscrizione delle varietà nei registri.

Le disposizioni del capo VII regolano il controllo e la certificazione dei prodotti sementieri, precisando gli organi e le modalità per l'esercizio di tali funzioni.

Norme particolari riguardanti i prodotti sementieri di taluni generi e specie sono contenute nel capo VIII. Esse rispondono a speciali esigenze tecniche nonché alla necessità di stabilire una disciplina conforme alle direttive comunitarie, le quali prevedono specifiche prescrizioni per la commercializzazione dei cereali, delle patate, delle foraggere e di talune specie di barbabietole.

Con le disposizioni del capo IX si provvede ad affidare ad una apposita « sezione per i prodotti sementieri », presso l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, il coordinamento del controllo sull'attività sementiera, secondo le direttive ministeriali, mentre nel capo X sono indicati gli istituti ed i laboratori preposti alle analisi delle sementi.

Il disegno di legge determina infine, al capo XI, le sanzioni penali ed amministrative per le infrazioni alle norme relative alla disciplina dell'attività sementiera e stabilisce, al capo XII, norme finali e transitorie per l'applicazione di talune disposizioni, per disciplinare l'adozione di eventuali provvedimenti derogativi e per assicurare i mezzi finanziari occorrenti per la applicazione della legge.

Fra tali norme particolare rilievo assumono quelle contenute nell'articolo 36, il quale, in armonia a quanto previsto dalle direttive comunitarie, stabilisce che a partire dal 1° luglio 1969 non potranno essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggere, limitatamente alle specie indicate nell'allegato 1, se non appartengono alle categorie « di base » e « certificata » e come tali ufficialmente controllati e certificati.

Pure in ossequio alle suddette direttive, viene altresì disposto, con lo stesso articolo, che le sementi di foraggere di cui all'allegato 2, appartenenti alla categoria commerciale, potranno essere commercializzate solo se siano state ufficialmente controllate (con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di esecuzione della legge).

Per tutte le altre specie non previste dal predetto articolo 36, la commercializzazione delle sementi appartenenti alla categoria commerciale non è subordinata a controlli e certificazioni, essendo sufficiente che siano

osservate le prescrizioni previste dal disegno di legge per quanto concerne il possesso della licenza e la confezione e cartellinatura del materiale di moltiplicazione da immettere in commercio.

## DISEGNO DI LEGGE

### CAPO I

#### ATTIVITA' SEMENTIERA RILASCIO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

##### Art. 1.

La produzione a scopo di vendita e la vendita di prodotti sementieri, esclusi quelli delle piante forestali e officinali, sono regolate dalle disposizioni della presente legge.

Sono considerati prodotti sementieri: le sementi, i tuberi, i bulbi, i rizomi e gli altri organi vegetativi destinati alla riproduzione ed alla moltiplicazione naturale delle piante.

##### Art. 2.

La produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal prefetto della provincia dove ha sede lo stabilimento, su parere di una commissione istituita presso l'Ispettorato agrario compartimentale competente per territorio.

La commissione è nominata con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è formata:

a) dall'ispettore agrario compartimentale, che la presiede;

b) da un direttore di osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

c) da due componenti scelti fra direttori di istituti sperimentali o docenti universitari, rispettivamente, di coltivazioni erbacee ed arboree;

d) da due rappresentanti della categoria sementiera.

La commissione viene integrata, di volta in volta, con la partecipazione del capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un rappresentante della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato per l'esame delle domande di licenza delle ditte delle rispettive provincie.

I componenti della commissione, ad eccezione dell'ispettore agrario compartimentale, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La commissione si pronuncia sulla idoneità tecnica della ditta richiedente, con particolare riguardo agli impianti ed alle attrezzature di cui essa dispone o di cui ha progettato la realizzazione o la trasformazione.

Il rilascio della licenza è subordinato al parere favorevole della commissione medesima nonché al pagamento della tassa di concessione governativa di lire diecimila prevista dal n. 130 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni.

La licenza non è richiesta per la produzione di materiale sementiero che viene ceduto dagli agricoltori a ditte titolari di licenza.

Gli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, all'uopo autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, possono provvedere ad immettere in commercio sementi appartenenti a varietà di propria costituzione; l'autorizzazione ministeriale tiene luogo della licenza di cui al presente articolo.

### Art. 3.

Avverso il diniego di rilascio della licenza è ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, ricorso al Ministro dell'agricoltura e delle

foreste, che decide sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

## CAPO II

### OBBLIGHI INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SEMENTIERA

#### Art. 4.

I produttori di sementi e di materiali di moltiplicazione appartenenti alla categoria di base ai sensi del successivo articolo 7 sono tenuti, nei termini e nei modi che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge, a denunciare alla apposita sezione per i prodotti sementieri, di cui al successivo articolo 26, dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura con sede in Roma le coltivazioni istituite per la produzione di sementi e materiali di base.

#### Art. 5.

I produttori di sementi e degli altri materiali indicati al precedente articolo 1 devono tenere, per ciascuno stabilimento, magazzino o deposito, un registro di carico e scarico, nel quale debbono essere cronologicamente ed analiticamente annotate la entrata e l'uscita di tutte le partite di prodotti sementieri, distinguendo quelle prodotte direttamente, quelle prodotte in base a contratti di coltivazione e quelle aventi altra provenienza.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà il modello del registro di carico e scarico nonchè le modalità di tenuta del registro stesso.

## CAPO III

### CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI SEMENTIERI

#### Art. 6.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, i prodotti sementieri sono distinti nei seguenti gruppi:

- 1) sementi per colture erbacee da pieno campo, escluse quelle di cui al numero 2);
- 2) sementi per colture erbacee ortive, ornamentali e da fiore;
- 3) sementi di piante agrarie arboree ed arbustive;
- 4) materiali di moltiplicazione costituiti da tuberi, bulbi, rizomi e simili;
- 5) miscugli.

Il regolamento di esecuzione della legge specificherà, per ciascuno dei primi quattro gruppi, le specie che vi appartengono.

#### Art. 7.

Le sementi del primo e del secondo gruppo ed i materiali di moltiplicazione del quarto gruppo di cui al precedente articolo si suddividono nelle seguenti categorie:

- 1<sup>a</sup> categoria: di base (*élite*);
- 2<sup>a</sup> categoria: certificata;
- 3<sup>a</sup> categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria di base (*élite*). — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono essere prodotti dal costituente od aventi causa, direttamente o sotto il loro personale controllo, secondo norme di selezione che assicurino la conservazione delle varietà. Le sementi ed i materiali anzidetti devono essere ufficialmente controllati e certificati;

b) categoria certificata. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione debbono derivare da prodotto appartenente alla categoria di base (*élite*), in prima o seconda riproduzione; essi devono essere ufficialmente controllati e certificati;

c) categoria commerciale. — Le sementi ed i materiali di moltiplicazione non classificabili nelle due anzidette categorie appartengono alla categoria commerciale.

Il regolamento di esecuzione della presente legge potrà prevedere la suddivisione in classi delle categorie menzionate nel presente articolo.

## Art. 8.

Le sementi di piante agrarie arboree ed arbustive si suddividono nelle due seguenti categorie:

1<sup>a</sup> categoria: originaria;

2<sup>a</sup> categoria: commerciale.

I requisiti dei prodotti appartenenti a ciascuna categoria sono i seguenti:

a) categoria originaria. — Le sementi debbono avere origine da piante coltivate o selvatiche bene identificate e provenienti da zona definita;

b) categoria commerciale. — Le sementi debbono avere provenienza determinata almeno in quanto a regione o provincia di coltivazione.

## Art. 9.

Ai fini dell'applicazione della presente legge la qualifica di costitutore spetta al titolare del brevetto relativo alla varietà o a chi abbia ottenuto il riconoscimento della qualifica di costitutore dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il regolamento di esecuzione della presente legge stabilirà le norme e la procedura da seguire per l'accertamento della qualifica di costitutore quando la varietà non sia coperta da brevetto.

## Art. 10.

È considerato miscuglio la partita di sementi, di tuberi, di bulbi, di rizomi e simili costituita da due o più specie o varietà, quando l'insieme di esse, meno quella presente in maggiore quantità, superi la percentuale ponderale del cinque per cento.

Salvo quanto disposto con il successivo comma, la vendita dei miscugli è consentita solo per le sementi destinate alla produzione di foraggi ed alla costituzione di tappeti erbosi.

Per le sementi appartenenti al secondo e terzo gruppo di cui al precedente articolo 6

e per i materiali di moltiplicazione di cui al quarto gruppo dello stesso articolo, la vendita di miscugli è consentita solo in partite non superiori, per le sementi, al peso e, per gli organi riproduttivi, al numero dei pezzi, da determinarsi entrambi con il regolamento di esecuzione della presente legge.

#### CAPO IV

#### CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO

##### Art. 11.

Non possono essere venduti, posti in vendita o immessi altrimenti in commercio i prodotti sementieri di cui al precedente articolo 1 se non in partite omogenee, confezionate in involucri od imballaggi chiusi e sigillati, muniti, all'interno e all'esterno, di cartellino leggibile ed integro recante l'indicazione della ditta, gli estremi della licenza, il nome della specie, nonchè della varietà, se conosciuta, l'anno di produzione, la purezza commerciale e la germinabilità con relativa data di determinazione, il peso, il riferimento al registro di carico e scarico, l'eventuale marchio e le altre indicazioni relative alle caratteristiche ed all'impiego del prodotto.

La disposizione di cui al precedente comma non si applica alle sementi cedute dagli agricoltori alle ditte titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2. Nei confronti di tali sementi nulla è innovato a quanto dispone l'articolo 40 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Nel caso di miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del secondo comma del precedente articolo 10, il cartellino dovrà altresì indicare la destinazione del miscuglio, nonchè il nome volgare e la percentuale in peso di ciascuna specie e varietà se identificate.

Ove trattisi di prodotti sementieri provenienti da colture effettuate in paesi esteri, il cartellino deve riportare anche la indicazione del paese in cui è stata eseguita la riproduzione.

Se le sementi e gli altri materiali di moltiplicazione e di riproduzione sono stati assoggettati a trattamenti chimici, la indicazione di questi dovrà essere apposta sugli involucri e sui cartellini.

Il cartellino esterno va applicato in modo che l'asportazione di esso non sia possibile senza menomare l'integrità del sigillo.

Se il tipo o le caratteristiche della confezione non consentono l'applicazione o l'inserimento del cartellino, le indicazioni di cui ai precedenti commi dovranno essere apposte sugli involucri con scrittura indelebile.

È fatto divieto, per i prodotti sementieri, di apporre cartellini ed indicazioni non previsti dalla legge o dal regolamento.

È vietato l'impiego di cartellini previsti dal presente articolo nella confezione di prodotti non destinati alla moltiplicazione o comunque non classificabili, a norma della presente legge, tra i prodotti sementieri.

I miscugli di cui è ammessa la vendita ai sensi del terzo comma del precedente articolo 10 devono essere contenuti in bustine, sacchetti od altri involucri chiusi, sui quali vanno apposte esclusivamente le indicazioni relative alla ditta nonchè i nomi delle specie e delle varietà, se identificate, il riferimento al registro di carico e scarico e i dati riguardanti la germinabilità e la purezza commerciale.

Nei confronti di detti miscugli non si applicano le disposizioni contenute nel primo comma e nei commi dal terzo al settimo del presente articolo. Le stesse disposizioni non si applicano alle sementi di piante arboree ed arbustive ed ai materiali di moltiplicazione di cui al precedente articolo 6 quando siano immessi in commercio in piccole partite, da determinarsi secondo quanto stabilito dall'ultimo comma del richiamato articolo 10, alle condizioni previste nel precedente comma.

#### Art. 12.

I prodotti sementieri delle categorie di base (*élite*) e certificata, previste dal precedente articolo 7, non possono essere vendu-

ti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio se non appartenenti a varietà iscritte nei registri di cui al successivo articolo 19 e se non siano muniti di uno speciale cartellino ufficiale rilasciato dall'ente incaricato del controllo ed attestante che i prodotti stessi sono stati sottoposti, con esito favorevole, ai controlli prescritti. Per il rilascio del cartellino è dovuto dall'interessato un compenso nella misura che sarà stabilita ai sensi del successivo articolo 39.

L'attestazione del cartellino ufficiale non esclude la responsabilità della ditta circa la rispondenza del prodotto alle qualità dichiarate.

È applicabile la disposizione del settimo comma del precedente articolo 11.

L'apposizione del cartellino ufficiale non è obbligatoria per i miscugli e le piccole partite di prodotti sementieri previsti nel penultimo ed ultimo comma del precedente articolo 11.

#### Art. 13.

Nei locali adibiti esclusivamente alla vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti sementieri è vietato detenere i prodotti medesimi non confezionati, sigillati, cartellinati e contraddistinti secondo le prescrizioni della legge e del regolamento di esecuzione.

Nei locali adibiti alla vendita promiscua, all'ingrosso e al dettaglio, di prodotti sementieri e di analoghi prodotti destinati ad altri usi, sui recipienti e sugli imballaggi contenenti questi ultimi e comunque sui prodotti non destinati alla riproduzione dovranno essere apposti cartellini di dimensioni non inferiori a cm. 10 per 20 recanti la dicitura: « Prodotto non destinato alla riproduzione ».

#### Art. 14.

Il regolamento di esecuzione, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, stabilirà, per ogni specie e categoria di prodotti sementieri, i requisiti minimi di purezza e di germinabilità nonchè le altre prescrizioni da osservarsi al fine di garantire l'immunità o i limiti di tolleranza di determinate infestazioni o infezioni.

I requisiti minimi ed i limiti di tolleranza di cui al precedente comma saranno stabiliti in funzione delle risultanze analitiche, accertate dai competenti organi dello Stato, per ciascuna specie o gruppi di specie di piante erbacee, arbustive ed arboree, su materiale prodotto con la osservanza di razionali norme tecniche.

La determinazione dei requisiti minimi terrà conto delle esigenze tecniche ed economiche inerenti alla utilizzazione agraria dei prodotti sementieri formanti oggetto di accertamento.

Il regolamento stabilirà la percentuale massima di variazione che per i requisiti minimi di germinabilità potrà essere consentita con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste in caso di andamento stagionale particolarmente avverso.

Il regolamento medesimo stabilirà altresì, per ciascuna specie di prodotto sementiero, la durata della efficacia della dichiarazione concernente la germinabilità.

Sono fatti salvi nell'applicazione del presente articolo gli impegni derivanti da convenzioni internazionali.

#### Art. 15.

Chi vende o pone in vendita prodotti sementieri, nelle confezioni originali di ditte titolari di licenza a norma del precedente articolo 2 o in quelle originali estere per i prodotti importati, non è responsabile della rispondenza dei prodotti stessi alle indicazioni impresse sugli involucri o figuranti sugli annessi cartellini, sempre che dette confezioni e la relativa cartellinatura siano conformi alle prescrizioni della presente legge e non presentino segni di alterazione o di manomissione.

## CAPO V

IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI  
SEMENTIERI

## Art. 16.

Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali, l'immissione in commercio dei prodotti sementieri introdotti dall'estero è consentita alla condizione che essi rispondano ai requisiti minimi prescritti dalle norme legislative e regolamentari e siano esenti da infezioni o da infestazioni di parassiti diffusibili e pericolosi.

## Art. 17.

I prodotti sementieri importati da ditte non titolari di licenza ai sensi del precedente articolo 2 non possono circolare all'interno se non negli involucri e con cartellinature originali.

È fatto obbligo alla ditta importatrice di applicare a detti involucri un proprio cartellino con le seguenti indicazioni: nome della ditta produttrice e della sua sede, nome della ditta importatrice, specie e varietà se identificata, peso, anno di produzione, purezza commerciale, germinabilità e relativa data di determinazione, riferimento al registro di carico e scarico di cui al successivo articolo.

Le indicazioni di cui al precedente comma, qualora già figurino nel cartellino originale, possono essere omesse in quello della ditta importatrice.

Le ditte titolari di licenza possono immettere in commercio i prodotti sementieri importati, sia negli involucri originali con la osservanza delle predette condizioni, sia in proprie confezioni conformi a quelle prescritte dalla legge e dal regolamento. In quest'ultimo caso le ditte hanno l'obbligo di dichiarare sul cartellino di cui al precedente articolo 11 la provenienza del prodotto e la categoria cui il medesimo appartiene.

Ove trattasi di prodotti sementieri ufficialmente controllati e certificati, la sconfezione, la riconfezione e la ricartellinatura di essi sono soggette alla vigilanza degli organi ufficiali di controllo.

Art. 18.

Chiunque importi prodotti sementieri per immetterli in commercio nel territorio della Repubblica deve tenere un apposito registro di carico e scarico, nel quale saranno indicate cronologicamente ed analiticamente le partite di prodotti importati e, in corrispondenza di ciascuna di esse, le ditte o persone alle quali sono state cedute.

CAPO VI

REGISTRI DI VARIETA'

Art. 19.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono istituirsi, per ciascuna specie di coltura, registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse.

La domanda di iscrizione al registro può essere chiesta dal costituente della varietà o dai suoi aventi causa ed in mancanza di essi da un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che offra la necessaria garanzia del mantenimento in purezza della varietà.

L'iscrizione è disposta dal Ministro della agricoltura e delle foreste, sentito il parere di apposita commissione nominata dallo stesso Ministro e costituita dal direttore dell'Istituto sperimentale per la cerealicoltura e da sei membri, di cui cinque scelti fra i direttori di istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, docenti universitari e funzionari del ruolo tecnico superiore della agricoltura ed uno in rappresentanza della categoria dei costitutori di novità vegetali.

La commissione, ai fini dell'iscrizione, deve accertare che ogni varietà si distingua per uno o più caratteri importanti dalle altre varietà iscritte e che essa sia sufficientemente omogenea e stabile nei suoi caratteri essenziali. Per gli adempimenti da compiere ai fini anzidetti sono dovuti i compensi nella misura da stabilirsi ai sensi del successivo articolo 39.

Per le varietà non protette dal brevetto per invenzione, qualora non si conosca il costituente o esso più non esista, l'iscrizione può essere fatta d'ufficio. In tal caso il Ministro dell'agricoltura e delle foreste affida il compito della conservazione in purezza della varietà ad un istituto od ente od altro soggetto operante in campo sementiero che dia affidamento di bene assolverlo sotto il profilo tecnico ed organizzativo. Analogamente si provvede qualora il costituente, l'avente causa dello stesso e l'istituto od ente od altro soggetto che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione non adempiano alle prescrizioni concernenti al mantenimento in purezza della varietà ed alla produzione di sementi di base.

L'istituto od ente od altro soggetto incaricato della conservazione in purezza della varietà assume, ai fini della presente legge, la facoltà e gli obblighi del costituente.

Nei suoi confronti il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può imporre prescrizioni per quanto riguarda la distribuzione della semente di base.

Le varietà di sementi già iscritte nei registri previsti dalla legge 18 aprile 1938, n. 546, e dal decreto ministeriale 28 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 novembre 1963, n. 298, e successive modificazioni, saranno iscritte di ufficio e senza ulteriori accertamenti nei registri istituiti ai sensi del presente articolo.

A richiesta del costituente può essere fatto obbligo del segreto ai componenti la commissione di cui al terzo comma del presente articolo ed a chiunque altro prenda visione della descrizione dei componenti genealogici concernenti gli ibridi e le varietà sintetiche.

Per l'iscrizione delle varietà nei registri di cui al primo comma del presente articolo è dovuta la tassa annuale di concessione governativa di lire ventimila da corrispondersi entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce. Per la modifica nei predetti registri della descrizione delle caratteristiche secondarie della varietà è dovuta la tassa di concessione governativa *una tantum* di lire diecimila.

Per le varietà iscritte d'ufficio le tasse di cui sopra non sono dovute.

#### Art. 20.

La perdita di una delle caratteristiche o condizioni richieste per l'iscrizione comporta la cancellazione della varietà dal registro.

Qualora trattisi di specie o varietà suscettibili, per le modalità di riproduzione, di modificazioni delle caratteristiche secondarie, il verificarsi di esse comporta la rettifica della descrizione nel registro.

Sia la cancellazione che la rettifica della descrizione vengono disposte dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione di cui al terzo comma del precedente articolo 19.

### CAPO VII

#### CONTROLLI E CERTIFICAZIONI

#### Art. 21.

Il controllo dei prodotti sementieri, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per l'immissione in commercio, è demandato al Ministero della agricoltura e delle foreste.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può delegare l'esercizio delle funzioni di controllo agli enti di sviluppo agricolo o ad altri enti che, per statuto o regolamento, non perseguono fini commerciali e si propongono di promuovere il progresso della produzione sementiera.

Il controllo si esercita sulle colture in campo, durante la manipolazione e conser-

vazione dei prodotti da immettere in commercio, nonchè mediante prove colturali che si eseguono a mezzo di allevamento di campioni.

Le operazioni di controllo devono essere affidate a personale preventivamente autorizzato, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, all'esercizio di tali compiti.

#### Art. 22.

Gli uffici e gli enti incaricati dei controlli redigono un certificato attestante l'esito dei medesimi.

Sulla base della certificazione, qualora l'esito sia favorevole, viene disposta, ai sensi del precedente articolo 12, la cartellinatura delle partite controllate.

Per le operazioni di controllo, di cui al precedente articolo 21, e per quelle di certificazione sono dovuti i compensi nella misura da stabilirsi ai sensi del successivo articolo 39.

### CAPO VIII

#### NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI PRODOTTI SEMENTIERI DI TALUNI GENERI E SPECIE

#### Art. 23.

La istituzione dei registri di varietà, di cui al precedente articolo 19, è obbligatoria per le patate, le barbabietole della specie *Beta vulgaris L.* da zucchero e da foraggio, nonchè per le specie foraggere ed i cereali, limitatamente alle varietà delle specie indicate negli allegati numeri 1 e 2 della presente legge.

Alla istituzione di tali registri si provvede, ai sensi del predetto articolo 19, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

La classificazione in categorie sarà stabilita con il regolamento di esecuzione della presente legge sulla base delle norme con-

tenute nelle direttive del Consiglio della Comunità economica europea numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966.

#### Art. 24.

Per le specie foraggere sono considerate appartenenti alla categoria di base di cui al precedente articolo 7 le sementi di varietà locali iscritte come tali nel registro delle varietà e prodotte nella zona delimitata dal registro stesso. Le sementi medesime sono sottoposte al controllo ufficiale e certificate.

#### Art. 25.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, può ammettere temporaneamente alla commercializzazione prodotti sementieri di cui al precedente articolo 23 aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari.

### CAPO IX

#### ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA CEREALICOLTURA

*(Sezione per i prodotti sementieri)*

#### Art. 26.

L'Istituto sperimentale per la cerealicoltura con sede in Roma, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sovrintende, per mezzo di apposita sezione, in conformità delle direttive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alle attività di controllo previste dalle disposizioni legislative e regolamentari relative alla produzione ed al commercio dei prodotti sementieri, cura la tenuta dei registri di varietà e disimpegna tutti gli altri compiti che possono essergli affidati, in materia di prodotti sementieri, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

## CAPO X

ISTITUTI E LABORATORI PER LE  
ANALISI DI PRODOTTI SEMENTIERI

## Art. 27.

Ai fini dell'applicazione della presente legge il servizio di analisi dei prodotti sementieri è affidato agli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed ai laboratori di analisi che verranno indicati con il regolamento di esecuzione della presente legge.

L'esecuzione delle analisi ai fini della repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti sementieri è altresì affidata agli istituti all'uopo autorizzati in applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni.

## CAPO XI

## VIGILANZA E SANZIONI

## Art. 28.

La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'interno e delle finanze, secondo la rispettiva competenza.

Gli incaricati della vigilanza, considerati a tutti gli effetti pubblici ufficiali, possono visitare i campi destinati alla produzione sementiera, i depositi e magazzini di vendita all'ingrosso e al minuto, i locali adibiti alla conservazione, alla selezione, alla disinfezione ed alla disinfestazione dei prodotti sementieri, i mercati, le fiere, i magazzini ferroviari, portuali ed aeroportuali, le banchine ferroviarie e portuali, i carri ferroviari, gli aerei, i galleggianti, gli autoveicoli adibiti al trasporto merci; possono altresì procedere al prelevamento dei campioni ed all'accertamento delle violazioni di legge. Nelle visite ai magazzini e carri

ferroviari, ai magazzini portuali ed aeroportuali, il personale deve essere accompagnato rispettivamente dagli agenti di polizia ferroviaria, portuale e di finanza.

La visita, il prelevamento dei campioni e l'accertamento delle violazioni in magazzini doganali o in altri luoghi soggetti alla vigilanza doganale sono eseguiti dalle dogane nei modi ed alle condizioni prescritte dalle disposizioni doganali in vigore. Nulla è innovato per quanto si riferisce agli accertamenti fitosanitari di competenza degli organi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

#### Art. 29.

Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri senza la licenza prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la multa da lire 100 mila a lire un milione.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 300 mila, nel caso di violazione della norma di cui al precedente articolo 13.

#### Art. 30.

Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con l'ammenda da lire 200 mila a lire un milione.

Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 11, 12 primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 300 mila a lire un milione.

La stessa sanzione di cui al comma precedente si applica per la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 10.

#### Art. 31.

Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti,

o non rispondenti a quelli indicati sulla merce, è punito con la multa stabilita in misura proporzionale di lire 20 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non superiore a lire 2 milioni nè inferiore a lire 100 mila, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La stessa pena si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 60 mila a lire 200 mila in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione.

#### Art. 32.

Il personale addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge fa rapporto alla competente autorità giudiziaria di ogni reato previsto dalla presente legge del quale viene comunque a conoscenza.

Il personale medesimo, una volta accertate le infrazioni alle quali la legge stessa ricollega sanzioni amministrative, deve:

1) quando sia possibile, contestare immediatamente l'infrazione accertata;

2) se la contestazione immediata non è possibile, notificare, a mezzo di un messo comunale, entro trenta giorni, l'accertamento dell'infrazione all'interessato;

3) trasmettere, in ogni caso, copia del verbale al prefetto territorialmente competente, in relazione al luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista.

Quando non sia stato effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia

fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, determina la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione.

L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione.

L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende la esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente.

Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. Il procedimento è esente da imposta di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.

L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione, da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria.

È inappellabile la sentenza che decide la controversia.

Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con la osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici.

L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi.

#### Art. 33.

Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli

precedenti, nel caso di violazione delle norme della presente legge può essere disposta dal prefetto la sospensione e la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2, con provvedimento soggetto a pubblicazione sul foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione.

Contro il provvedimento medesimo è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il quale decide, sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste.

Il giudice nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

a) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul foglio annunci legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

b) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

c) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.

È soggetto altresì alla pubblicazione di cui alla lettera a) del precedente comma, a spese del trasgressore, qualunque provvedimento con cui si applicano sanzioni amministrative in relazione ad infrazioni alla presente legge, avverso il quale non sia stata proposta opposizione nei termini stabiliti. In caso di opposizione la pubblicazione suddetta è disposta solo quando sia passata in giudicato la sentenza che ha respinto l'opposizione.

Nel caso che il trasgressore provveda al pagamento di una somma pari al minimo della sanzione prevista, in applicazione del terzo comma del precedente articolo 32, un estratto del verbale di accertamento della infrazione è pubblicato, nei modi previsti

dalla lettera *a*) del terzo comma del presente articolo, a spese del trasgressore medesimo, con provvedimento del prefetto costituente titolo esecutivo, contro cui è ammesso ricorso ai sensi del quinto comma del precedente articolo.

## CAPO XII

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### Art. 34.

I conduttori di stabilimenti per la produzione di sementi e di altri materiali, già autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presentare domanda al prefetto per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2.

L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validità dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.

#### Art. 35.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può autorizzare l'introduzione e la circolazione nel territorio nazionale, in deroga alle disposizioni contenute nella presente legge, di limitati quantitativi di prodotti sementieri destinati a fini scientifici, sperimentali e di miglioramento genetico, nonché di prodotti di generazioni precedenti destinati alla produzione sementiera di base.

#### Art. 36.

A decorrere dal 1° luglio 1969 non possono essere commercializzati prodotti sementieri di patate, di barbabietole della specie *Beta vulgaris* da zucchero e da foraggio, nonché di cereali e foraggiere, limitatamente alle specie indicati nell'allegato n. 1, se non appartengono alle categorie

di base e certificata e come tali ufficialmente controllate e certificate.

A decorrere dalla stessa data le specie foraggere elencate nell'allegato n. 2 possono essere commercializzate come sementi della categoria commerciale a condizione che siano state ufficialmente controllate ai sensi del regolamento di esecuzione della presente legge.

#### Art. 37.

I miscugli di sementi foraggere di cui facciano parte sementi di generi e specie elencati negli allegati numeri 1 e 2 possono essere commercializzati anche se comprendono sementi di altri generi e specie non elencati in detti allegati.

I componenti di generi e specie compresi nei menzionati allegati devono provenire da partite di sementi conformi ai prescritti requisiti di commercializzazione.

#### Art. 38.

Le sementi di barbabietole e le sementi dei generi e specie indicati negli allegati 1 e 2, raccolte in altro Stato della Comunità economica europea o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di base, certificate come tali in uno degli Stati della Comunità, possono essere certificate in Italia semprechè siano munite di attestato ufficiale dello Stato in cui è stata effettuata la riproduzione, da cui risulti la avvenuta esecuzione di un'ispezione in campo per la verifica delle condizioni prescritte ai fini della certificazione e semprechè, da un esame ufficiale dello Stato produttore delle sementi di base, sia accertata la rispondenza dei prodotti sementieri ai requisiti minimi di purezza e di germinabilità.

La predetta norma trova applicazione anche per le sementi di cereali indicate nell'allegato 1, prodotte in un Paese della Comunità o in un Paese terzo e provenienti direttamente da sementi di prima riproduzione certificate da uno Stato membro.

I materiali di moltiplicazione di patate e le sementi di cui al primo comma, raccolti in un Paese non facente parte della Comunità economica europea, possono essere commercializzati in Italia allorchè sia stata riconosciuta l'equivalenza delle norme del Paese produttore a quelle vigenti in Italia per quanto attiene alle caratteristiche dei prodotti, alle prescrizioni relative, alla loro identità, ai contrassegni nonchè alle ispezioni ed ai controlli concernenti le colture ed i prodotti medesimi.

Il giudizio relativo alla sussistenza delle condizioni prescritte ai fini della certificazione, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma è rimesso al competente organo della Comunità economica europea. Tale giudizio, fino al 1° luglio 1970, è demandato al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Per i materiali di moltiplicazione di patate e per le sementi cerealicole, foraggere, di barbabietole da zucchero e da foraggio, saranno emanate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari esecutive ed integrative anche al fine di ulteriori attuazioni delle direttive del Consiglio della Comunità economica europea numeri 400, 401, 402 e 403 del 14 giugno 1966 e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 39.

Le tariffe dei compensi dovuti all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma, per gli adempimenti necessari ai fini della iscrizione delle varietà nei registri di cui al precedente articolo 19, e di quelli dovuti allo Stato o agli enti previsti nel precedente articolo 21 per le operazioni di controllo e di certificazione delle sementi, nonchè di quelli dovuti per il rilascio dei cartellini di cui al precedente articolo 12, sono stabilite dal Ministro dell'agricoltura e delle fo-

reste, sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, in misura corrispondente al costo del servizio.

#### Art. 40.

A partire dal 1° luglio 1969 le disposizioni della legge 26 luglio 1961, n. 720, riguardanti la colorazione delle sementi foragere di erba medica, trifoglio violetto, trifoglio bianco e trifoglio incarnato, sono abrogate.

#### Art. 41.

L'Ente seme bietole zuccherine, riconosciuto con regio decreto 25 marzo 1937, n. 553, e sottoposto a gestione commissariale con decreto ministeriale del 14 novembre 1944, è soppresso.

La somma residuata dalla liquidazione del predetto ente è devoluta all'Istituto sperimentale per le colture industriali di Bologna.

#### Art. 42.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a decorrere dall'esercizio finanziario 1969, in ragione di lire 10 milioni per l'erogazione di spese e di lire 90 milioni per la corresponsione di contributi all'Istituto sperimentale per la cerealicoltura ed agli altri enti ed organismi incaricati dei controlli sui prodotti sementieri.

All'onere di lire 100 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ALLEGATO N. 1

Sementi di generi e specie di cereali e di foraggiere che non possono essere commercializzate se non corrispondono alle categorie « di base (*élite*) » o « certificata » e come tali ufficialmente controllate e certificate.

## 1) cereali:

<i>Avena sativa</i> L.	Avena
<i>Hordeum distichum</i> L.	Orzo distico
<i>Hordeum polystichum</i> L.	Orzo polistico
<i>Oryza sativa</i> L.	Riso
<i>Phalaris canariensis</i>	Scagliola
<i>Secale cereale</i> L.	Segale
<i>Triticum aestivum</i> L.	Frumento tenero
<i>Triticum durum</i> L.	Frumento duro
<i>Triticum spelta</i> L.	Spelta
<i>Zea mays</i> L.	Granoturco

## 2) foraggiere:

<i>Dactylis glomerata</i> L.	Pannocchino
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb	Festuca arundinacea
<i>Festuca pratensis</i> Huds	Festuca dei prati
<i>Festuca rubra</i> L. (ad eccezione della varietà <i>fallax</i> )	Festuca rossa
<i>Lolium spec.</i>	Loietto
<i>Phleum pratense</i> L.	Fleolo (coda di topo)
<i>Medicago sativa</i> L.	Erba medica
<i>Medicago varia</i> Martyn	Medica selvatica
<i>Pisum arvense</i> L.	Pisello da foraggio
<i>Trifolium repens</i> L.	Trifoglio bianco, olandese o ladino
<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> L.	Navone
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) elef. var. <i>Sabellica</i> L.	Cavolo da foraggio
<i>Raphanus sativus</i> L. ssp. <i>oleifera</i> (DC) Metzg	Rafano oleifero
<i>Trifolium pratense</i> L. (a decorrere dal 1° luglio 1970)	Trifoglio pratense

## ALLEGATO N. 2

Sementi di generi e specie di piante foraggere che possono essere commercializzate anche se corrispondenti alla categoria « commerciale » e come tali ufficialmente controllate.

a) *graminacee*:

<i>Agrostis spec.</i>	Agrostide
<i>Alopecurus pratensis L.</i>	Coda di volpe
<i>Arrhenatherum elatius L. J. et C. Presl</i>	Avena altissima
<i>Festuca ovina L.</i>	Festuca ovina
<i>Poa spec.</i>	Poa
<i>Trisetum flavescens L. Pal. Beauv</i>	Avena bionda

b) *leguminose*:

<i>Lotus corniculatus L.</i>	Ginestrino
<i>Lupinus spec.</i> (escluso il <i>Lupinus perennis L.</i> )	Lupino
<i>Medicago lupulina L.</i>	Lupolina
<i>Onobrychis sativa L.</i>	Lupinella
<i>Trifolium hybridum L.</i>	Trifoglio ibrido
<i>Trifolium incarnatum L.</i>	Trifoglio incarnato
<i>Trifolium pratense L.</i>	Trifoglio pratense (violetto)
<i>Vicia spec.</i> (esclusa la <i>Vicia faba major L.</i> )	Veccia, favino (favetta)
<i>Hedysarum coronarium L.</i>	Sulla
<i>Trifolium Alexandrinum L.</i>	Trifoglio alessandrino
<i>Trifolium resupinatum L.</i>	Trifoglio persiano
<i>Trigonella foenum graecum L.</i>	Fieno greco